ATTESTATO QUALITÀ E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI

1. Generalità

L'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi è il documento con cui AICo certifica la competenza professionale dei propri soci. Esso costituisce elemento di tutela per i clienti, i quali hanno garanzia che il counselor è regolarmente iscritto all'Associazione e ne rispetta gli standard definiti. Inoltre, Aico garantisce la disponibilità di un servizio di sportello per la clientela, oltre che la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Allegato 11).
L'attestato ha validità triennale ed è rilasciato da AICo in concomitanza con il perfezionamento dell'iscrizione all'Associazione (art.8 del Regolamento), previa valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti; esso riporta il nome del professionista, il numero e la data della prima iscrizione all'Elenco dei counselor iscritti all'Associazione e il periodo di validità triennale.

2. Presupposti per il rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale

L'ottenimento dell'attestato di qualità e qualificazione professionale è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti formativi necessari per l'iscrizione all'Aico (art. 7 del Regolamento)
- superamento dell'esame di ammissione (art.9 del Regolamento);
- versamento della quota associativa (art. 6 del Regolamento);
- invio del modulo di iscrizione firmato per accettazione dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e del consenso al trattamento dei dati personali (art.7 dello Statuto).

La Segreteria, una volta accertata la sussistenza dei sopra citati requisiti, procede con l'emissione dell'attestato.

3. Validità

L'attestato ha validità triennale e la sua scadenza è riportata sull'attestato stesso. Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità attraverso il computo degli anni solari (gennaio-dicembre), indipendentemente dal mese dell'anno in cui l'attestato viene rilasciato la prima volta, fatto salvo il caso in cui l'attestato sia emesso a seguito dell'ultima sessione di esame annuale (solitamente sostenuta a novembre o a dicembre);

in quest'ultimo caso, il triennio decorre dal mese di gennaio successivo. L'utilizzo dell'attestato o dei suoi riferimenti è limitato al periodo di validità dello stesso.

4. Rinnovo dell'attestato di qualità e qualificazione professionale

Allo scadere dei tre anni, la Segreteria procede con il rinnovo dell'attestato per tutti i soci che risultano in regola con il versamento delle quote sociali e con l'attività di formazione permanente, come previsto dall'art.11 comma 2 del Regolamento. Il nuovo attestato, recante la nuova data di scadenza, viene inviato ai soci mediante posta elettronica. Nell'ipotesi in cui i requisiti previsti non siano soddisfatti, l'attestato viene sospeso fino alla regolarizzazione della posizione.

5. Revoca dell'attestato di qualità e qualificazione professionale

Qualora l'Associazione, mediante gli organi preposti e nel rispetto delle procedure definite, deliberi la perdita della qualifica di socio di uno dei suoi iscritti oppure a seguito di richiesta di cancellazione da parte di un socio (art. 8 dello Statuto), la validità dell'attestato decade automaticamente. In questo caso, è fatto divieto all'ex socio di continuare ad utilizzare l'attestato o a citarne i riferimenti nella sua documentazione formale (fatture, informative, materiale promozionale, ecc.).

6. Riemissione dell'attestato di qualità e qualificazione professionale

Nell'ipotesi in cui, a seguito di decadenza dell'attestato, il socio rientri in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento dello stesso (art. 19 del Regolamento), l'Associazione procede con la riattivazione dell'attestato precedentemente sospeso, mantenendone il numero e la data di emissione iniziale.

7. Utilizzo dell'attestato

Il titolare dell'attestato ha l'obbligo di informare i clienti circa il numero di iscrizione all'Associazione e si assume la piena e completa responsabilità per l'uso e la legittimità di tutte le dichiarazioni relative all'attestato rilasciato.

Salvo richieste diverse, approvate preventivamente per iscritto dall'Associazione, vale quanto segue:

- Sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura e purché uniformi e leggibili.
- Lo stesso vale per tutte le comunicazioni, avvisi, promozioni commerciali, ecc. predisposte dal socio in digitale, audio o su supporti stampati.

- Conformemente a quanto sopra riportato, gli attestati rilasciati dall'Associazione possono essere citati solo con la loro esatta dicitura ed in forma completa, unitamente alla data di rilascio.

Il titolare dell'attestato:

- a seguito della sospensione dell'attestato, scadenza, revoca o ritiro, deve interrompere l'uso dell'attestato eliminando qualsiasi riferimento dal proprio materiale pubblicitario
- non deve fare o permettere eventuali dichiarazioni fuorvianti circa l'attestato
- non può usare o permettere l'uso del proprio attestato in modo da screditare AICo.